Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 194 del 19 agosto 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 76

LEGGE 24 luglio 1993, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

LEGGE 24 luglio 1993, n. **304.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.

LEGGE 26 luglio 1993, n. **305.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

LEGGE 26 luglio 1993, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.

LEGGE 28 luglio 1993, n. **307.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 luglio 1993, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli.* CONSO

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA

La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformità con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato.

2. Tale assistenza comprenderà:

a) ricerca e identificazione di persone;

b) notifica di documenti;

c) produzione di documenti e di atti;

d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

e) escussione di testimoni;

f) trasferimento di persone per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini;

g) individuazione, sequestro e confisca di beni proventi di reato;

3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto.

4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.

ARTICOLO 2
AUTORITA' CENTRALI

Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dall'autorità centrale di ciascuno Stato contraente all'autorità centrale dell'altro Stato. Le

autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro. Per la Repubblica Italiana l'autorità centrale è il Ministero di Grazia e Giustizia. Per l'Australia l'autorità centrale è lo " Attorney - General's Department ".

ARTICOLO 3
CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di assistenza deve indicare:

a) l'autorità che conduce il procedimento penale o le indagini relative ad un reato cui la richiesta si riferisce;

b) l'oggetto e la natura del procedimento penale o delle indagini relative ad un reato nonchè la norma penale applicabile al caso;

c) una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;

d) il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti;

e) l'eventuale esigenza di riservatezza.

2. La richiesta conterrà inoltre, per quanto possibile e necessario:

a) le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;

b) l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il rapporto tra detta persona e il procedimento nonchè il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

c) l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;

d) una descrizione il più precisa possibile del luogo da perquisire e dei beni da sequestrare;

e) l'indicazione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;

f) l'indicazione delle informazioni o delle prove ricercate e, se del caso, un elenco di particolari domande da porre;

g) l'indicazione di qualsiasi procedura particolare secondo la quale si desidera che la richiesta venga eseguita.

3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e ai rimborsi di spese cui avrà diritto la persona che è chiamata a comparire nello Stato richiedente.

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

ARTICOLO 4
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Lo Stato richiesto, se ritiene che gli elementi contenuti nella domanda non siano sufficienti a consentire che essa venga soddisfatta, domanderà che siano fornite informazioni integrative.

ARTICOLO 5
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto dovrà soddisfare sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente, che farà tutto il possibile per soddisfare la richiesta.

2. Lo Stato richiesto dopo aver provveduto a quanto oggetto della domanda di assistenza dovrà, non appena possibile, consegnare allo Stato richiedente i risultati della propria attività e, se domandato, la richiesta originale.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta arrechi pregiudizio ad una istruttoria o ad un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione, o darvi seguito a determinate condizioni.
Condizioni potranno ugualmente essere poste dallo Stato richiesto ove la prestazione dell'assistenza nei termini domandati imporrebbe un onere eccessivo alle proprie risorse.

4. Lo stato deve informare l'altro Stato delle circostanze che potrebbero dare luogo a sostanziale ritardo nella esecuzione della richiesta non appena ne sia venuto a conoscenza.

ARTICOLO 6
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuno Stato può rifiutare l'assistenza richiesta se:

a) il reato in relazione al quale è stata richiesta è di natura politica;

b) vi sono motivi sostanziali per ritenere che la richiesta di assistenza è stata fatta per facilitare il perseguimento in giudizio della persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche, o che per tali

ragioni la persona in questione potrebbe ricevere pregiudizio;

c) ritiene che la prestazione dell'assistenza comprometterebbe seriamente la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali nazionali;

d) la richiesta si riferisce ad un reato per il quale nello Stato richiedente l'imputato è stato assolto o ha scontato la pena comminata o ha beneficiato di grazia, amnistia o condono;

e) la richiesta si riferisce ad un comportamento che non è considerato reato nello Stato richiesto o che non può essere ivi perseguito in analoghe circostanze;

f) la prestazione dell'assistenza arrecherebbe o potrebbe arrecare pregiudizio alla incolumità di una persona.

2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'assistenza, valuterà se essa possa essere prestata a determinate condizioni. Lo Stato richiedente deve uniformarsi alle condizioni poste dallo Stato richiesto.

3. Lo Stato richiesto deve prontamente comunicare allo Stato richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO 7
RESTITUZIONE DEL MATERIALE

Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non appena possibile tutti gli atti, i documenti e le cose fornite in esecuzione della richiesta.

ARTICOLO 8

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI

1. Lo Stato richiesto, su domanda, deve attribuire carattere di riservatezza al contenuto della richiesta, alla documentazione ad essa relativa, nonchè all'avvenuta concessione dell'assistenza. Se alla richiesta di assistenza non può essere data esecuzione senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato richiesto deve informarne l'altro Stato, il quale comunicherà se la richiesta stessa debba o meno avere egualmente esecuzione.

2. Se necessario, lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate , se necessario, come prova in un pubblico procedimento.

3. Lo Stato richiedente non deve fare uso delle prove e delle informazioni ottenute per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, tranne che con il preventivo consenso dello Stato richiesto, fatta salva la possibilità per lo Stato richiedente di usarle ove ciò sia prescritto dalla sua legge al fine di promuovere l'azione penale.

ARTICOLO 9
NOTIFICA DI DOCUMENTI

1. Ciascuno Stato contraente provvederà, su domanda, alla notifica di atti o documenti dell'altro Stato.

2. La richiesta di notifica di un documento con cui si disponga la comparizione di una persona davanti ad una autorità dello Stato richiedente sarà trasmessa non meno di 40 giorni prima della data di comparizione. Nei casi di urgenza lo Stato richiesto può rinunziare a tale termine.

3. Lo Stato richiesto farà pervenire all'altro Stato un attestato dell'avvenuta notifica.

ARTICOLO 10
ASSUNZIONE DI PROVE NELLO STATO RICHIESTO

1. Ciascuno Stato, su domanda, assumerà prove testimoniali da far valere nei procedimenti penali dell'altro Stato.

2. Ai fini del presente Trattato l'assunzione della prova comprende la produzione di atti, di documenti o di altro materiale.

3. Lo Stato richiesto può ammettere, se la propria legge lo consenta, la presenza dell'imputato e dei rappresentanti dello Stato richiedente nonchè la presenza dei loro difensori e di quelli dei testimoni. L'autorità competente può, in conformità con le leggi dello Stato richiesto, consentire alle persone autorizzate a presenziare di porre domande al testimone.

4. La persona richiesta di fornire la prova può rifiutarsi di fornirla qualora la legge dello Stato richiesto consenta al teste di rifiutarsi di fornire la prova in circostanze analoghe in procedimenti instaurati nello Stato richiesto. I diritti del testimone previsti dalla legge dello Stato richiedente non possono essere invocati nella esecuzione della richiesta, salva la possibilità di farli valere nello Stato richiedente.

5. Se la persona citata non compare per rendere testimonianza, o si rifiuta di renderla, o rende testimonianza falsa o reticente, lo Stato richiesto applicherà ad essa le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge.

6. Alla persona tenuta a fornire prove in base al presente Trattato spettano nello Stato richiesto le indennità ed i rimborsi di spese previsti dalla legge di tale Stato.

ARTICOLO 11
DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

Ciascuno Stato può chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto farà ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.

ARTICOLO 12
ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE NELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE

1. Nel caso di richiesta di citazione di una persona per rendere testimonianza in un procedimento penale o per fornire elementi utili alle indagini nello Stato richiedente, lo Stato richiesto farà ogni sforzo perchè ottemperi alla richiesta cercando di ottenerne il consenso.

2. La persona ha diritto a tutte le indennità e a tutti i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, previsti dalla legge dello Stato richiedente.

ARTICOLO 13
DISPONIBILITA' DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI

1. Ciascuno Stato contraente ha facoltà di trasferire temporaneamente, su richiesta, nell'altro Stato una persona detenuta per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini a condizione che questa presti il suo consenso.

2. Lo Stato richiedente deve tenere il detenuto stesso che non abbia ancora espiato la pena in istato di custodia, a meno che lo Stato richiesto non domandi espressamente che venga rimesso in libertà, e deve restituirlo nella medesima condizione a tale ultimo Stato a conclusione del procedimento in relazione al quale ne è stato domandato il trasferimento, o nel momento precedente in cui la sua presenza non sia più necessaria.

3.Qualora la sentenza di condanna pronunciata contro la persona trasferita a norma del presente articolo cessi di produrre i suoi effetti mentre la persona interessata si trova sul territorio dello Stato richiedente, a tale persona dal momento della cessazione dei predetti effetti spettano tutte le indennità ed i rimborsi, comprese le spese di

viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, spettanti alla persona trasferita a norma dell'art. 12.

ARTICOLO 14
IMMUNITA'

1. La persona che acconsente ad essere trasferita nello Stato richiedente a norma degli articoli 12 o 13 non può essere ivi perseguita, detenuta o soggetta ad esecuzione penale per reati o condanne precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.
Ne' ci si potrà avvalere della presenza di tale persona ai fini di procedimenti civili relativi a fatti anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto.

2. L'immunità prevista nel presente articolo cesserà di avere effetto se la persona che compare in un procedimento - avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici giorni consecutivi dopo che le era stato notificato che la .sua presenza non era più richiesta - non ha lasciato detto territorio o, avendolo lasciato, vi ha fatto ritorno.

3. Un testimone che appare di fronte ad una autorità dello Stato richiedente non può essere perseguito penalmente per la sua deposizione sempre che questa sia veritiera.

4. La persona che accetta di essere trasferita ai termini degli articoli 12 e 13 non è tenuta, qualora non vi consenta, a rendere testimonianza in procedimenti diversi da quelli ai quali la richiesta si riferisce. Sarà parimenti necessario il consenso dello Stato richiesto qualora trattisi di persona trasferita ai sensi dell'art. 13.

5. La persona che non acconsente ad ottemperare alla richiesta di cui al paragrafo 1 non può per questo essere assoggettata a sanzioni o sottoposta a misure coercitive, e ciò nonostante quanto in contrario eventualmente indicato nella richiesta.

ARTICOLO 15
RILASCIO DI DOCUMENTI E ATTI

1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia degli atti e documenti della pubblica amministrazione che siano accessibili al pubblico.

2.Ciascuno Stato ha facoltà di fornire all'altro Stato, su domanda, copie di atti e documenti ufficiali non accessibili al pubblico negli stessi modi ed alle stesse condizioni in cui tali atti e documenti possono essere rilasciati alle proprie autorità giudiziarie e agli organi di polizia.

ARTICOLO 16
AUTENTICAZIONE

Ciascuno Stato contraente, su richiesta, autenticherà i documenti e gli oggetti da trasmettere all'altro Stato ai sensi del presente Trattato nei modi , entro i limiti della propria legge, domandati dall'altro Stato.

ARTICOLO 17
PERQUISIZIONE,SEQUESTRO E CONFISCA

1. Lo Stato richiesto dovrà, nei limiti stabiliti dalla propria legge, eseguire le richieste di perquisizione e di sequestro di documenti o di beni relativi ad un reato, nonchè le richieste di confisca di proventi o di profitti di reato. In casi di urgenza lo Stato richiesto adotterà tutte le possibili misure provvisorie al fine di preservare la situazione esistente nonchè di salvaguardare gli interessi legali minacciati e le prove.

2. Tali documenti, beni, proventi o profitti di reato dovranno, su richiesta, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, essere confiscati e consegnati allo Stato richiedente. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi.

ARTICOLO 18
RAPPRESENTANZA E SPESE

1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato richiesto rappresenterà gli interessi dello Stato richiedente nei limiti consentiti dalla sua legge.

2. Ciascuno Stato presterà gratuitamente assistenza all'altro Stato, ad eccezione:

a) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

b) di tutte le spese ed indennità relative al trasferimento di testimoni, a norma dell'art. 12;

c) di tutte le spese relative al trasferimento e alla custodia di testimoni detenuti, a norma dell'art. 13.

ARTICOLO 19
CONSULTAZIONI

Gli Stati contraenti dovranno prontamente consultarsi, a richiesta di ciascuno di essi, in merito alla

interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Trattato sia per questioni di carattere generale che in relazione a casi particolari.

ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data nella quale gli Stati contraenti si siano data comunicazione del fatto che gl adempimenti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore sono stati perfezionati.

2. Il presente Trattato si applicherà anche alla esecuzione di richieste avanzate prima della sua entrata in vigore nonchè a quelle avanzate dopo la sua entrata in vigore ma relative a fatti avvenuti prima della medesima.

3. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare il presente Trattato mediante notifica scritta, data in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a MELBOURNE

il giorno 28 del mese di OTTOBRE 1988 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER L'AUSTRALIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 691):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2420):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 24 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 2420/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1993.

93G0350

LEGGE 24 luglio 1993, n. **304**.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

2 - Libreria - Suppl ord alla *G U* n 194

TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE.

Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana

PREOCCUPATI per l'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, a livello internazionale, e della sua incidenza sull'aumento del tasso di criminalità in ciascun Paese;

CONSAPEVOLI che uno dei canali di distribuzione di tali sostanze è quello via mare;

DESIDERANDO cooperare, mediante un Trattato bilaterale, all'obiettivo mondiale di contrastare tale traffico, integrando così la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la Convenzione di Ginevra del 1958 sul Diritto del Mare;

HANNO DECISO di concludere un Trattato sulla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1°

Definizioni

Ai fini del presente Trattato si intenderà:

a) - per nave qualsiasi costruzione o galleggiante che operi in acque marittime e che contenga o trasporti cose e/o persone;

b) - per nave da guerra una nave, secondo la definizione dell'art. 8°, punto 2., della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958, a ciò autorizzata ed il cui intervento sia coordinato dalle competenti Autorità nazionali;

c) - ai soli effetti previsti dagli articoli 4°, 5° e 6°, le espressioni "vessillo inalberato dalla nave" e "nave battente la bandiera" si riferiscono tanto alla nave che alzi la bandiera del proprio Stato quanto alla nave che, non avendo alcuna bandiera alzata, appartenga ad una persona fisica o giuridica di una delle Parti.

Articolo 2°

Reato

1. - Ciascuna Parte contraente classificherà e punirà come reato i fatti commessi a bordo di navi o a mezzo di qualunque altra imbarcazione o galleggiante, non esclusi dall'ambito di applicazione di questo Trattato ai sensi dell'art. 2, consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e psicotrope definite nei Trattati Internazionali che vincolano le Parti.

2. - Sono punibili inoltre il tentativo, il mancato compimento del reato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, il concorso e il favoreggiamento.

Articolo 3°

1.- Navi escluse dall'ambito di applicazione del Trattato

Il presente Trattato non si applica alle navi da guerra né a quelle che vengono utilizzate da ciascuna delle Parti per un servizio pubblico a carattere non commerciale.

Articolo 4°

Giurisdizione

1. - Ciascuna Parte eserciterà giurisdizione esclusiva in relazione ai fatti commessi nelle proprie acque territoriali, zone o porti franchi, anche quando i fatti stessi abbiano avuto inizio o debbano concludersi nell'altro Stato.

Nel caso di diversa estensione delle acque territoriali, ai soli fini del presente Accordo, il limite delle acque territoriali di ciascuna Parte corrisponde alla misura massima prevista dalla legislazione di una di esse.

2. - In relazione ai fatti elencati nell'art. 2. e commessi fuori dalle acque territoriali di uno degli Stati, eserciterà giurisdizione preferenziale quello Stato sotto la cui bandiera si trovi la nave a bordo della quale o mediante la quale è stato commesso il reato.

Articolo 5°

Diritto di intervento

1. - Nel caso di fondati sospetti del realizzarsi di taluno dei fatti previsti nell'art. 2, ciascuna Parte riconosce all'altra il diritto di intervenire, in sua rappresentanza, nelle acque site al di là del limite del proprio mare territoriale, sopra le navi e qualunque altra imbarcazione o galleggiante che alzino bandiera dell'altra Parte o che ne abbiano comunque la nazionalità. Restano fermi i poteri di polizia attribuiti da ciascun ordinamento sulle navi battenti la bandiera nazionale.

2. - Nell'esercizio di questa competenza, le navi da guerra o le aeronavi militari o altre navi o aeronavi a tal fine debitamente autorizzate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come navi o aeronavi in servizio dello Stato di una delle Parti, potranno inseguire, fermare ed abbordare la nave, verificare i documenti, interrogare le persone che si trovano a bordo e, se permangono i fondati sospetti, visitare la nave stessa, procedere al sequestro della droga ed all'arresto delle persone coinvolte e, se occorre, condurre la nave al porto idoneo più vicino, informandone - se possibile prima, altrimenti, subito dopo - lo Stato di cui la nave batte bandiera o di cui abbia comunque la nazionalità.

3. - Detta competenza sarà esercitata in conformità con le norme generali del diritto internazionale.

4. - Quando una misura è adottata in applicazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.

In ogni caso, ove l'intervento sia avvenuto senza che ricorressero motivi di sospetto sufficienti ad eseguire l'operazione, la Parte che l'ha portata a termine può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni, salvo che sia stato effettuato ad istanza dello Stato di bandiera.

5. -Nel caso di contenzioso relativo al riconoscimento della responsabilità per le eventuali perdite e danni a seguito degli interventi indicati ai punti 1. e 2., nonchè alla misura del loro indennizzo, ciascuna delle due Parti riconosce la competenza della Camera Internazionale di Arbitrato di Londra.

Articolo 6°

Rinuncia alla Giurisdizione

1. - La Parte che avesse realizzato uno dei controlli previsti dall'articolo 5, potrà chiedere allo Stato di bandiera di rinunciare alla sua giurisdizione preferenziale.

2. - Lo Stato di bandiera esaminerà la richiesta secondo buona fede e, per adottare la propria decisione, terrà conto, fra gli altri criteri, del luogo della cattura, della acquisibilità delle prove, della possibile connessione di processi, della nazionalità degli implicati e della loro residenza.

3.. - Se lo Stato di bandiera rinuncia alla propria giurisdizione preferenziale, dovrà inviare all'altro Stato le informazioni e i documenti in suo possesso. Se lo Stato di bandiera decide di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato dovrà trasferire allo Stato preferente la documentazione e le fonti di prova acquisite, il corpo del reato, le persone arrestate e qualsiasi altro elemento attinente al procedimento.

4. - La decisione di esercitare la giurisdizione dovrà pervenire alla Parte richiedente entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta.

Gli atti giudiziari necessari e urgenti da eseguire, come da prassi, insieme alla comunicazione della decisione di esercitare la giurisdizione, sono regolati dall'ordinamento dello Stato che ha proceduto all'intervento.

Equivale a rinuncia alla propria giurisdizione il decorso del termine previsto dal presente articolo senza che sia pervenuta alcuna decisione.

Oltre ai canali abituali di comunicazione, le Parti designeranno le rispettive Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di giurisdizione.

Articolo 7°

Cooperazione giudiziaria

1. - L'assistenza giudiziaria sarà fornita in conformità con i Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti.

2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti sarà detratta dalla pena che verrà comminata dallo Stato che eserciterà la propria giurisdizione.

Articolo 8°

Recidiva

1. - Le sentenze emesse dai tribunali di una delle Parti nei confronti di propri cittadini per i fatti di cui al presente Accordo e per qualunque altro reato avente ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope riguardanti persone comunque soggette alla giurisdizione di ciascuna Parte, saranno prese in considerazione dall'altra Parte agli effetti della recidiva.

2. - Le parti si comunicheranno tempestivamente le sentenze di cui al precedente comma emesse nei confronti dei cittadini dell'altra Parte o di ogni altra persona condannata per reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, se esistono richieste dell'altra Parte.

Articolo 9°

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Madrid al più presto possibile.

2. Il presente trattato entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi, per via diplomatica, all'altra Parte la sua volontà di porre termine al Trattato, che cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

3. All'atto dello scambio degli strumenti di ratifica le Parti procederanno alla designazione delle rispettive Autorità centrali previste dall'art. 6° paragrafo 4.

A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente trattato.

Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I due testi fanno ugualmente fede.

Madrid, 23 marzo 1990

PER LA REPUBBLICA ITALIANA | PER IL REGNO DI SPAGNA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 735):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 3 novembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2421):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, IX e XII.

Esaminato dalla III commissione il 24 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 2421/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1993.

93G0351

LEGGE 26 luglio 1993, n. **305.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L' EVASIONE FISCALE.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio 1957 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

ARTICOLO 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne i Paesi Bassi:
- l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting);
- l'imposta sugli stipendi, salari, pensioni (de loonbelasting);
- l'imposta sulle società ivi compresa la quota del Governo sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento

di risorse naturali determinate in base alla Legge Mineraria del 1810 (Mijnwet 1810) relativamente alle concessioni assegnate dal 1967, o ai sensi della Legge Mineraria per la Piattaforma Continentale del 1965 (Mijnwet Continentaal Plat 1965) (de vennootschapsabelasting);
- l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting);
- l'imposta sul patrimonio (de vermogenbelasting);
- l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijke onroerend - goedbelasting);

ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi");

b) per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- l'imposta locale sui redditi;

ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "l'imposta italiana").

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia;
b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranità;
c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranità italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, così come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;
h) il termine "nazionali" designa:
   i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno degli Stati;
   ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
   i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato;
   ii) in Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno degli Stati" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non

ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno degli Stati ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

TASSAZIONE DEI REDDITI

ARTICOLO 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 , si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno degli Stati svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3., Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

a. un'impresa di uno degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e

ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non ha diritto al trattamento previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; e

b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta società, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi.

La presente disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento, lo stesso ammontare dall'imposta da essa dovuta.

Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo di 12 mesi precedenti detta data.

Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.

4. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi dei crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

b) Sono altresì considerati come dividendi pagati da una società residente dell'Italia gli importi lordi rimborsati a titolo della "maggiorazione di conguaglio" di cui al paragrafo 3 ed afferenti i dividendi pagati da detta società.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

7. Qualora una società residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

ARTICOLO 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente locale, o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) appartenenti interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa, o a un suo ente locale, o

c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati.

4. Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; esso non comprende, tuttavia, i redditi considerati all'Articolo 10.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in questo altro Stato secondo la propria legislazione interna.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e che come tale ne sopporta l'onere, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato

convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno degli Stati e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di questo paragrafo.

3. Ai fini del presente Articolo il temine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti , marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e

terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6-situati nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell' altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi ed aeromobili, sono imponibli soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno degli Stati di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una società residente di detto Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito in azioni, allorché detti utili siano realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato, la quale abbia la nazionalità del primo Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia stata residente del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.

ARTICOLO 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di

carattere indipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni che un residente di uno degli Stati riceve in

qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni suddette che sono percepite da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello di cui la società è residente e che come tali sono a carico di detta stabile organizzazione, sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

ARTICOLO 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che possiede la nazionalità dell'altro Stato senza possedere quella del primo Stato, relative ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato:
 i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza possedere quella dell'altro Stato, o
 ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20

PROFESSORI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che un professore, un altro membro del corpo insegnante o un ricercatore che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nell'interesse pubblico ma principalmente in vista della realizzazione di un particolare vantaggio a favore di una o più persone determinate.

ARTICOLO 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

ARTICOLO 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno degli Stati, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Capitolo IV

IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall'articolo 6, posseduti da un residente di uno degli Stati e situati nell'altro Stato, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno degli Stati è imponibile soltanto in detto Stato.

Capitolo V

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

1. I Paesi Bassi, nel prelevare le imposte a carico dei loro residenti, potranno includere nella base cui l'imposta è commisurata, gli elementi di reddito o del patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia.

2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o possiede elementi di patrimonio che, in virtù degli Articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo 6, 12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19, 22 paragrafo 2 e 23 paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili in Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi esenteranno tali elementi accordando una riduzione della loro imposta. Questa riduzione è calcolata conformemente alle disposizioni della legislazione olandese intese ad evitare le doppie imposizioni con le modifiche che essa può subire, senza che ne vengano modificati i principi generali. A tal fine, gli elementi suddetti sono considerati inclusi nell'ammontare complessivo degli elementi di reddito o del patrimonio che, in virtù di tali disposizioni, sono esenti dall'imposta olandese.

3. Inoltre, i Paesi Bassi accorderanno una deduzione dall'imposta olandese così calcolata sugli elementi di reddito imponibili in Italia ai sensi degli Articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 2, 12 paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura in cui tali elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1. L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Italia su questi elementi di reddito, ma non eccede l'ammontare della riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito compresi nella base imponibile fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le doppie imposizioni.

4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi Bassi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento ("Wet Investeringsrekening") non saranno presi in considerazione nel determinare l'ammontare dell'imposta olandese.

5. Se degli utili, che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 13, paragrafo 5, o dei redditi che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 18, paragrafo 2, affluiscono o sono pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo Stato accorda una deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili o redditi di un ammontare pari all'imposta prelevata dall'altro Stato su detti utili o redditi. In tal caso, la deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente agli utili o redditi imponibili nel primo Stato.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno degli Stati non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno, essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno degli Stati o di entrambi gli Stati.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 8 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa,

nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno degli Stati nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno degli Stati, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

ARTICOLO 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati l'obbligo :

a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 29

ESTENSIONE TERRITORIALE

1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con le modifiche necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi

situate al di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche e alle condizioni, ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilità, che saranno stabilite di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche, o seguendo ogni altra procedura conforme alle disposizioni costituzionali dei due Stati.

2. A meno che non sia diversamente convenuto, quando la Convenzione avrà termine, essa cesserà di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in base al presente Articolo.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui i due Governi si saranno data comunicazione dell'adempimento delle formalità costituzionalmente richieste nei loro rispettivi Paesi.

2. La Convenzione si applicherà:

   a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore;

   b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e periodi d'imposta che iniziano a partire dal primo gennaio dell'anno dell'entrata in vigore.

3. L'entrata in vigore della presente Convenzione porrà fine alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere, firmata all'Aja il 24 gennaio 1957. Le disposizioni di detta Convenzione cesseranno di applicarsi a partire dalla data dalla quale le disposizioni corrispondenti della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta in base al precedente paragrafo 2.

ARTICOLO 31

DENUNCIA
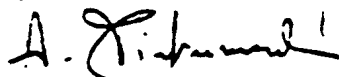
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati. Ciascuno degli Stati può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e i periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia.
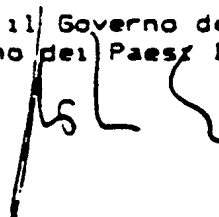
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e italiano, prevarrà il testo francese.

Per il Governo della Repubblica italiana

A. Pietromarchi

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

P R O T O C O L L O   A G G I U N T I V O

alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale.

All'atto della firma della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. All'Articolo 2

Se successivamente alla data della firma della Convenzione viene introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, l'Italia potrà richiedere ai Paesi Bassi l'inclusione di detta imposta nella Convenzione conclusa in data odierna.

2. All'Articolo 4

a) Una persona fisica che dimora a bordo di una nave, senza avere un effettivo domicilio in uno degli Stati, sarà considerata residente dello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave.

b) Ai fini della presente Convenzione una persona fisica che è membro di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati nell'altro Stato o in un terzo Stato e che possiede la nazionalità dello Stato di invio, è considerata residente dello Stato di invio se essa è sottoposta in detto Stato agli stessi obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio dei residenti di detto Stato.

3. All'Articolo 7

a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 7, quando un'impresa di uno degli Stati vende merci o esercita un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa ma sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva attività svolta dalla stabile organizzazione per dette vendite o per la predetta attività.

Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, quando l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo del contratto, ma sono determinati solamente sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata.

Gli utili relativi alla parte del contratto eseguito dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa è residente.

b) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7 si intendono per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" le spese che sono direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

4. All'Articolo 9

a) Resta inteso che il fatto che le imprese associate abbiano concluso degli accordi, quali accordi per ripartire i costi o accordi generali di servizio per, o basati su imputazione di spese di direzione, di costi generali di amministrazione, di costi tecnici e commerciali, di costi di ricerca e sviluppo e di altri costi similari, non costituisce di per sé una condizione prevista nell'Articolo 9.

b) Se uno degli Stati opera, in conformità al principio stabilito dal presente Articolo, un aggiustamento dell'imposta dovuta da una persona, l'altro Stato, nella misura in cui riconosce che detto aggiustamento è stato operato in conseguenza di condizioni che sarebbero state concluse tra persone indipendenti, procede ad un aggiustamento appropriato dell'imposta dovuta dalle persone che sono in relazione con detta persona e che sono assoggettate alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato: tale aggiustamento sarà operato solo in conformità della procedura amichevole stabilita all'Articolo 26 della Convenzione nonché del paragrafo 11 del presente Protocollo.

5. Agli Articoli 10, 11 e 12

Le organizzazioni internazionali, i loro organi e i loro funzionari, che si trovano nel territorio di uno degli Stati non hanno diritto, nell'altro Stato, alle riduzioni o esenzioni di imposta previste agli Articoli 10, 11 e 12 per quanto riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, qualora detti redditi non sono assoggettati all'imposta sul reddito nel primo Stato.

6. Agli Articoli 10, 11, 12 e 22

Per quanto concerne il paragrafo 6 dell'Articolo 10, il paragrafo 6 dell'Articolo 11, il paragrafo 4 dell'Articolo 12 e il paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

7. Agli Articoli 11 e 12

La fissazione delle aliquote di ritenuta alla fonte previste al paragrafo 2 dell'Articolo 11 e al paragrafo 2 dell'Articolo 12 tiene conto del fatto che nei Paesi Bassi non esiste un'imposta speciale alla fonte sugli interessi e sui canoni pagati a non residenti.

8. All'Articolo 16

L'espressione "membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza" designa:

a) nel caso di una società che è residente dei Paesi Bassi un "bestuurder" o "commissaris";
b) nel caso di una società che è residente dell'Italia un membro del "consiglio d'amministrazione" o del "collegio sindacale".

9. All'Articolo 19

a) Le disposizioni dei pararagrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:

- l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.);
- l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e Telecomunicazioni;
- l'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.);
- l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.);
- la Banca d'Italia.

b) Quando, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 19, le remunerazioni e le pensioni che un residente di uno degli Stati riceve sono esentate da imposta in detto Stato, questo può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte residua dei redditi o del patrimonio di tale residente, tener conto delle remunerazioni e delle pensioni esentate.

10. All'Articolo 24

Resta inteso che per il calcolo della riduzione menzionata all'Articolo 24, paragrafo 2, gli elementi del patrimonio previsti all'Articolo 23, paragrafo 1 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei debiti garantiti da ipoteca su detto patrimonio e gli elementi del patrimonio considerati all'Articolo 23, paragrafo 2 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei debiti che si ricollegano effettivamente alla stabile organizzazione o alla base fissa.

11. All'Articolo 26

a) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'Articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'avvio della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione.

b) Si possono operare aggiustamenti di imposte ai sensi del presente Articolo soltanto prima della determinazione definitiva di dette imposte.

12. a) Per quanto concerne l'Italia e ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le imposte

prelevate mediante ritenuta alla fonte con le aliquote stabilite dalla legislazione interna italiana saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le domande di rimborso, da presentare nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, devono essere accompagnate da una attestazione ufficiale delle competenti autorità olandesi certificante che le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri o delle riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte. La presente disposizione non esclude l'interpretazione secondo la quale le competenti autorità italiane possono stabilire altre procedure per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui dà diritto la Convenzione.

b) Per quanto concerne i Paesi Bassi, le domande di rimborso dell'imposta olandese riscossa non in conformità delle disposizioni della presente Convenzione devono essere presentate all'autorità competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti dalla legislazione olandese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e quello italiano, prevarrà il testo francese.

Per il Governo della Repubblica italiana

A. Pietrandi

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE

Le Gouvernement de la République italienne

et

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Désireux de remplacer par une nouvelle convention la Convention signée à La Haye le 24 janvier 1957 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1

PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un ou de chacun des deux Etats.

ARTICLE 2

IMPOTS VISES

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de l'un des Etats, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne les Pays-Bas:

- l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);

- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
- l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 ("Mijnwet 1810") par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 ("Mijnwet Continentaal Plat 1965") (de vennootschapsbelasting);
- l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
- l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
- l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting);

même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source
(ci-après dénommés: "l'impôt néerlandais");

b) en ce qui concerne l'Italie:
- l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi);

même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source
(ci-après dénommés: "l'impôt italien").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute-

raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

DEFINITIONS

ARTICLE 3

DEFINITIONS GENERALES

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

   a) le terme "Etat" désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou l'Italie; le terme "Etats" désigne les Pays-Bas et l'Italie;

   b) le terme "Pays-Bas" désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas a, conformément au droit international, des droits souverains;

   c) le terme "Italie" désigne la République Italienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l'Italie lesquelles, conformément au droit coutumier international et aux lois italiennes concernant l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, peuvent être considérées comme des zones dans lesquelles les droits souverains italiens relatifs au lit et à son sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles peuvent être exercés;

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;

e) le terme "société" designe toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions "entreprise de l'un des Etats" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat;

g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat;

h) le terme "nationaux" désigne:
   i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats;
   ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats;

i) l'expression "autorité compétente" désigne:
   i) aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
   ii) en Italie: le Ministère des Finances.

2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de chacun des Etats, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5

ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:

a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

4. Une personne agissant dans l'un des Etats pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des Etats a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des Etats contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6

REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme "biens immobiliers" l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

BENEFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise de l'un des Etats exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans l'un des Etats, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9

ENTREPRISES ASSOCIEES

Lorsque

a) une entreprise de l'un des Etats participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats et d'une entreprise de l'autre Etat,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et

ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais

qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes; et

b) 15 pour cent, dans tous les autres cas.

Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la "maggiorazione di conguaglio" afférente à ces dividendes, due, le cas échéant, par ladite société, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. Ce remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'entremise de la même société laquelle dans ce cas agit à son nom et pour le compte dudit résident des Pays-Bas.

Cette disposition s'applique aux dividendes dont la distribution a été délibérée à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

La société distributrice peut payer le montant susdit à un résident des Pays-Bas en même temps du paiement des dividendes lui revenant et décompter, dans la première déclaration des revenus suivant ledit paiement, le même montant de l'impôt dû par elle.

Le paiement du montant correspondant à la "maggiorazione di conguaglio" revient à un résident des Pays-Bas à condition qu'il soit le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la délibération de distribution des dividendes même et, dans les cas visés au paragraphe 2, a), qu'il possède les actions pendant une période de 12 mois précédant cette date.

Dans le cas d'un redressement postérieur du revenu imposable de la société distributrice dans une mesure plus élevée ou dans le cas d'une reprise à la taxation de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale dans laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la "maggiorazione di conguaglio" et effectivement versée au Trésor.

4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.

5. a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices et les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

b) Sont également considérées comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'Italie les sommes brutes remboursées au titre de la "maggiorazione di conguaglio" visées au paragraphe 3, qui sont afférentes aux dividendes payés par cette société.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou

commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

7. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11

INTERETS

1. Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts pròvenant de l'un des Etats sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si:

a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat, une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou une de ses collectivités locales, ou

b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales, ou

c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats.

4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.

5. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l'un des Etats, exerce dans

l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12

REDEVANCES

1. Les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de ce paragraphe.

3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit

une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

5. Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un résident de l'un des Etats tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident de l'un des Etats dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de

jouissance d'une société qui est un résident de cet Etat et dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, qui possède la nationalité du premier Etat sans posséder la nationalité de l'autre Etat et qui a été un résident du premier Etat au courant des cinq dernières années antérieures à l'aliénation.

ARTICLE 14

PROFESSIONS INDEPENDANTES

1. Les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

PROFESSIONS DEPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémuné-

rations similaires qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 16

TANTIEMES

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions qu'un résident de l'un des Etats reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de

surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rétributions susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l'Etat autre que celui dont la société est un résident et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable, sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18

PENSIONS

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires qui n'ont pas caractère périodique, payées à un résident de l'un des Etats qui possède la nationalité de l'autre Etat sans avoir la nationalité du premier Etat, au titre d'un emploi antérieur exercé dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

   b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat où les services sont rendus si le bénéficiaire des rémunérations est un résident de cet Etat qui:

      i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou

ii) sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.

2. a) Les pensions payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

ARTICLE 20

PROFESSEURS ET CHERCHEURS

1. Les rémunérations qu'un professeur, un autre membre du personnel enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l'un des Etats, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.

ARTICLE 21

ETUDIANTS

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l'un des Etats, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 22

AUTRES REVENUS

1. Les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale

par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.

CHAPITRE IV

IMPOSITION DE LA FORTUNE

ARTICLE 23

FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident de l'un des Etats et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident de l'un des Etats dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V

ARTICLE 24

DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

1. Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de leurs résidents, pourront inclure dans la base sur laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie.

2. Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas obtient des éléments de revenu ou possède des éléments de fortune qui, en vertu des articles 6, 7, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 6, 12 paragraphe 4, 13 paragraphes 1 et 2, 14, 15 paragraphe 1, 16, 19, 22 paragraphe 2 et 23 paragraphes 1 et 2, de la présente Convention, sont imposables en Italie et qui sont inclus dans la base visée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonéreront ces éléments en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions telle qu'elle peut être modifiée sans en changer le principe général. A cette fin, les éléments mentionnés ci-dessus sont considerés comme étant compris dans le montant total des éléments du revenu ou de la fortune qui, en vertu de ces dispositions, sont exonérés de l'impôt néerlandais.

3. En outre, les Pays-Bas accorderont une déduction sur l'impôt néerlandais ainsi calculé pour les éléments

du revenu imposables en Italie en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 2 et 17 de la présente Convention, pour autant que ces éléments soient compris dans la base visée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Italie pour ces éléments du revenu, mais n'excède pas le montant de la réduction qui serait accordée si les éléments du revenu ainsi compris dans la base imposable étaient les seuls éléments du revenu exonérés de l'impôt néerlandais en vertu des dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions.

4. Lorsqu'un résident d'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables aux Pays-Bas, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s'y opposent.

Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé aux Pays-Bas, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable aux-dits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.

Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à titre d'impôt sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.

Ni les allocations d'investissement ni les paiements pour désinvestissement prévus par la Loi néerlandaise sur le Fonds d'investissement ("Wet Investeringsrekening") ne seront pris en compte en déterminant le montant de l'impôt néerlandais.

5. Si des gains, qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 13 paragraphe 5, ou si des revenus qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 18 paragraphe 2, reviennent ou sont payés à un résident de l'autre Etat, le premier Etat accorde sur son impôt sur ces gains ou revenus une déduction d'un montant égal à l'impôt perçu par l'autre Etat sur ces gains ou revenus. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur ces gains ou revenus, calculé avant la déduction, correspondant aux gains ou revenus imposables dans le premier Etat.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 25

NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux de l'un des Etats ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un des Etats ou des deux Etats.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un

des Etats à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise de l'un des Etats envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises de l'un des Etats, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 26

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

ARTICLE 27

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, ainsi que pour prévenir l'évasion fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats l'obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 28

AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 29

EXTENSION TERRITORIALE

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux parties du Royaume des Pays-Bas qui ne sont pas situées en Europe, si elles prélèvent des impôts analogues en substance aux impôts auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou suivant toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.

2. A moins qu'il ne soit convenu autrement, lorsque la Convention sera terminée, elle cessera de s'appli-

quer aux parties du Royaume des Pays-Bas auxquelles elle a été étendue conformément au présent article.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30

ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui au cours duquel les deux Gouvernements se sont communiqués que les formalités constitutionnellement requises dans leurs pays respectifs, ont été accomplies.

2. La Convention sera applicable:
   a) en ce qui concerne les impôts dus à la source: aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur;
   b) en ce qui concerne les autres impôts: pour les années et périodes fiscales commençant à partir du premier janvier de l'année de l'entrée en vigueur.

3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, avec échange de lettres, signée à La Haye le 24 janvier 1957. Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

ARTICLE 31

DENONCIATION

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats. Chacun des Etats peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis d'au moins six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas la Convention s'appliquera pour la dernière fois:

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source: aux revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

b) en ce qui concerne les autres impôts: pour les années et périodes fiscales prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye ...., le 8 mai 1990 ...., en double exemplaire, en langues italienne, néerlandaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes italien et néerlandais, le texte français sera décisif.

Pour le Gouvernement de la République italienne	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
....	....

PROTOCOLE

à la Convention entre la République italienne et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale.

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, conclue ce jour entre le la République italienne et le Royaume des Pays-Bas, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Ad article 2

Si un impôt sur la fortune est introduit en Italie après la date de la signature de la Convention, l'Italie pourra s'adresser aux Pays-Bas en vue de l'inclusion dudit impôt dans la Convention conclue aujourd'hui.

2. Ad article 4

a) Une personne physique qui demeure à bord d'un navire, sans avoir de domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme un résident de l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire.

b) Aux fins de la présente Convention une personne physique qui est un membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers et qui possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considérée comme résident de l'Etat qui l'envoie si elle est soumise dans cet Etat aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents dudit Etat.

3. Ad article 7

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise de l'un des Etats vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

b) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, on entend par "dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable" les dépenses qui sont directement afférentes à l'activité de l'établissement stable.

4. Ad article 9

a) Il est entendu que le fait que les entreprises associées ont fait des arrangements, tels que des arrangements pour distribuer les frais ou des accords généraux de service, pour ou basés sur l'imputation des dépenses de direction, des frais généraux d'administration, des frais techniques et commerciaux, des frais de recherche et développement et des autres frais similaires, n'est pas en soi une condition comme visée dans le article 9.

b) Si l'un des Etats opère, conformément au principe posé par cet article, un ajustement de l'impôt dû par une personne, l'autre Etat, dans la mesure où il reconnaît que cet ajustement a été opéré en conséquence des conditions qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, procède à un ajustement approprié de l'impôt dû par les personnes qui sont en relation avec ladite personne et qui sont assujetties à la juridiction fiscale dudit autre Etat; cet ajustement serait opéré seul en conformité de la procédure amiable visée à l'article 26 de la Convention ainsi qu'au paragraphe 11 du présent Protocole.

5. Ad articles 10, 11 et 12

Les organisations internationales, leurs organes et leurs fonctionnaires, qui se trouvent sur le territoire de l'un des Etats, n'ont pas droit, dans l'autre Etat, aux réductions ou exemptions d'impôt prévues aux articles 10, 11 et 12 en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans le premier Etat.

6. Ad Articles 10, 11, 12 et 22

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 10, le paragraphe 6 de l'article 11, le paragraphe 4 de l'article 12 et le paragraphe 2 de l'article 22, la dernière phrase y contenue ne peut être interprétée comme faisant abstraction des principes contenus dans les articles 7 et 14 de la présente Convention.

7. Ad articles 11 et 12

La fixation des taux de retenue à la source prévus au paragraphe 2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12 tient compte du fait qu'aux Pays-Bas il n'y a pas d'impôt spécial à la source sur les intérêts et sur les redevances payés à des non-résidents.

8. Ad article 16

L'expression "membre du conseil d'administration ou de surveillance" désigne:

a) en cas d'une société qui est un résident des Pays-Bas un "bestuurder" ou "commissaris";

b) en cas d'une société qui est un résident de l'Italie un membre du "consiglio d'amministrazione" ou du "collegio sindacale".

9. Ad article 19

a) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 s'appliquent aussi aux rémunérations et pensions allouées à leur personnel par les services ou organismes italiens suivants:

- l'Administration des chemins de fer italiens (F.S.);
- l'Administration des Services des Postes et des Télécommunications (PP.TT.);
- l'Office national italien du Tourisme (E.N.I.T.);

- l'Institut pour le Commerce Extérieur (I.C.E.);
- la Banque d'Italie.

b) Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 19, les rémunérations et les pensions qu'un résident de l'un des Etats reçoit sont exemptées d'impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des rémunérations et des pensions exemptées.

10. Ad article 24

Il est entendu que pour le calcul de la réduction mentionnée à l'article 24, paragraphe 2, les éléments de la fortune visés à l'article 23, paragraphe 1, seront pris en compte pour leur valeur après déduction de la valeur des dettes assorties de garanties hypothécaires sur cette fortune, et les éléments de la fortune visés à l'article 23, paragraphe 2, seront pris en compte pour leur valeur après déduction de la valeur des dettes qui se rattachent effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe.

11. Ad article 26

a) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, l'expression "indépendamment des recours prévus par le droit interne" signifie que le commencement de la procédure amiable n'est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tout cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n'est pas conforme à la Convention.

b) On ne peut opérer des ajustements d'impôts au sens du présent article qu'avant la détermination définitive de ces impôts.

12. a) En ce qui concerne l'Italie et aux fins de l'application de la présente Convention, les impôts prélevés par voie de retenue à la source aux taux établis par la législation interne italienne seront remboursés sur demande de l'intéressé lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la Convention. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation italienne, doivent être accompagnées par une attestation officielle des autorités compétentes néerlandaises certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies. La présente disposition n'exclut pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétentes italiennes peuvent établir d'autres procédures pour l'application des réductions d'impôt auxquelles ouvre droit la Convention.

b) En ce qui concerne les Pays-Bas, les demandes de remboursement d'impôt néerlandais perçu non conformément aux dispositions de la présente Convention doivent être faites à l'autorité compétente qui a perçu l'impôt dans les délais prévus dans la législation néerlandaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à La Haye, le 8 mai 1990, en double exemplaire, en langues italienne, néerlandaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes italien et néerlandais, le texte français sera décisif.

Pour le Gouvernement de la République italienne	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
....	....

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 822):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (COLOMBO) il 2 dicembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1993.

Relazione scritta annunciata il 10 marzo 1993 (atto n. 822/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2422):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 15 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 2422/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1993.

93G0352

LEGGE 26 luglio 1993, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. I libretti di stato civile previsti dalla convenzione di cui all'articolo 1 hanno la stessa validità temporale riconosciuta ai certificati anagrafici dall'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 4.

1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

CONVENTION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE ET A LA MISE A JOUR DES LIVRETS D'ÉTAT CIVIL

Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, désireux de promouvoir et de faciliter la reconnaissance et la mise à jour de leurs livrets d'état civil, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er

1. Au sens de la présente Convention, un livret d'état civil est un document délivré en vertu de la loi, émanant d'un officier de l'état civil et prévu pour contenir les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l'état civil concernant la naissance, le mariage et le décès.

2. Les énonciations et mentions d'état civil portées sur ces livrets sont datées et revêtues de la signature et du sceau ou timbre de l'autorité qui les a portées.

ARTICLE 2

Chaque Etat contractant reconnait, sans légalisation ou formalité équivalente, aux livrets visés à l'article 1er et délivrés dans un autre Etat contractant, la valeur probante qu'il reconnait aux extraits d'actes de l'état civil délivrés dans ledit Etat.

ARTICLE 3

Lorsque les livrets sont établis selon le modèle annexé à la Convention créant un livret de famille international signée à Paris le 12 septembre 1974 ou qu'ils contiennent les codes appartenant à une codification approuvée par la Commission Internationale de l'Etat Civil, aucune traduction ne peut en etre exigée; à défaut, une traduction peut etre demandée par l'autorité devant laquelle ils sont produits.

ARTICLE 4

Quand l'officier de l'état civil d'un des Etats contractants dresse un acte de l'état civil, il met à jour, sur la base de cet acte, lorsqu'ils lui sont présentés, les livrets établis par l'officier de l'état civil d'un autre Etat contractant.

ARTICLE 5

1. L'autorité à laquelle est présenté un livret peut en cas de doute portant sur la date, la signature, le sceau, le timbre ou la qualité du signataire, faire procéder aux vérifications nécessaires par l'autorité qui a délivré ou mis à jour le livret.

2. La demande de vérification peut etre faite au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention.

3. Cette formule est envoyée directement soit à l'autorité qui a délivré ou mis à jour le livret à vérifier, soit à l'autorité centrale éventuellement indiquée par l'Etat signataire, et est accompagnée d'une copie de celui-ci ou, si nécessaire, de l'original.

4. La vérification est opérée gratuitement et la réponse peut être renvoyée directement, le cas échéant avec le livret original. Cette réponse est renvoyée le plus rapidement possible.

ARTICLE 6

Pour l'application de la présente Convention, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat contractant, les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet Etat.

ARTICLE 7

1. Chaque Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion dressera, s'il y a lieu, la liste des documents qu'il délivre et auxquels s'applique la présente Convention.

2. Toute liste établie postérieurement ou toute modification apportée à une liste sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.

ARTICLE 8

La presente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

ARTICLE 9

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 10

Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil, des Communautés Européennes ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.

ARTICLE 11

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification prévue à l'article 8 ou de l'adhésion, déclarer que ses officiers de l'état civil n'effectueront pas les mises à jour :

a) non prévues par sa loi interne ou

b) dont le contenu est contraire à son ordre public.

ARTICLE 12

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

ARTICLE 13

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

ARTICLE 14

1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention

a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet;

e) les listes des documents auxquels s'applique la Convention et prévues à l'article 7 et toute modification faite en vertu du second paragraphe de cet article.

2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, dument autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Madrid, le 5 septembre 1990, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et aux Etats adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Pour la République Fédérale
d'Allemagne

Convention relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d'état civil

* * *

<u>Liste des signataires</u>

Espagne	I.F. Arias
France	J. Massip
Grèce	G.A. Koumantos
Italie	Giacomo Perticone
Portugal	F.M.Pereira Coelho
Turquie	Vecdi Gönül

(1) Convention relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d'état civil signée à Madrid le 5 septembre 1990

(2) Vérification du livret d'état civil concernant

(3) Nom et prénoms du ou des intéressés [ ] a

(4) Extrait de l'acte d'état civil [ ] b

(5) Mentions ultérieures à l'extrait de l'acte d'état civil [ ] b

(6) Nature de l'acte d'état civil (mariage, naissance, décès) [ ] a

(7) Numéro de l'extrait [ ] a

(8) Nature de la mention [ ] a

(9) Autorité requérante	(10) Autorité requise
(11) Dénomination et adresse	(11) Dénomination et adresse

(12) La date est-elle exacte ?	[ ] b	(16) OUI [ ] b	(17) NON [ ] b
(13) La signature est-elle vraie ?	[ ] b	(16) OUI [ ] b	(17) NON [ ] b
(14) Le signataire avait-il qualité ?	[ ] b	(16) OUI [ ] b	(17) NON [ ] b
(15) Le sceau ou le timbre est-il authentique ?	[ ] b	(16) OUI [ ] b	(17) NON [ ] b

(18) Observations

(19) Date, signature, sceau ou timbre | (19) Date, signature, sceau ou timbre

(20) a Remplir la case appropriée

(21) b Cocher la case appropriée

(22) La vérification doit être faite gratuitement et le plus rapidement possible ; l'autorité requise renverra le document ci-joint et la présente formule à l'autorité requérante, directement ou par la voie diplomatique.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

ANNEXE I

Déclarations faites en application de l'article 7 de la Convention:

- Pour le Royaume d'Espagne: La Convention s'appliquera exclusivement au livret de famille ("Libro de Familia") delivré par le Ministère de la Justice espagnol.

- Pour la République du Portugal: Le livret d'état civil individuel ("Cédula pessòal") est le seul livret d'état civil que le Portugal délivre et auquel s'appliquera la présente Convention.

Déclarations faites en application de l'article 11 de la Convention

- Pour la République du Portugal: Le Portugal déclare que ses officiers de l'état civil n'effectueront pas les mises à jour dont le contenu est - - contraire à son ordre public et qu'ils pourront ne pas effectuer les mises à jour non prévues par sa loi interne.

- Pour la République Turque: En application de l'article 11 de la presente Convention le gouverment de la République de Turquie déclare que ses - - officiers d'Etat Civil n'effectueront pas les mises à jour

  a) non prévues par sa loi interne

  b) dont le contenu est contraire à son ordre public.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI STATO CIVILE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di promuovere ed agevolare il riconoscimento e l'aggiornamento dei loro libretti di stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente Convenzione, un libretto di stato civile è un documento rilasciato a norma di legge, emanante da un funzionario di stato civile e concepito per contenere le enunciazioni originarie e successive menzioni negli atti di stato civile concernenti alla nascita, il matrimonio ed il decesso.

Le enunciazioni e menzioni di stato civile riportate in tali libretti sono munite di data e accompagnate dalla firma e dal sigillo o timbro dell'Autorità che le ha riportate.

Articolo 2

Ciascun Stato contraente riconosce, senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, ai libretti di cui all'articolo 1 , rilasciati in un altro Stato contraente, il valore probatorio che riconosce agli estratti di atti di stato civile rilasciati in tale Stato.

Articolo 3

Se i libretti sono redatti secondo il modello annesso alla Convenzione istitutiva di un libretto internazionale di famiglia, firmata a Parigi il 12 Settembre 1974, oppure contengono codici estratti da un sistema di codificazione approvato dalla Commissione Internazionale di Stato Civile, nessuna traduzione può esserne richiesta; in caso di necessità, una traduzione può essere richiesta dall'Autorità dinnanzi alla quale essi sono esibiti.

Articolo 4

Quando il funzionario di Stato civile di uno degli Stati contraenti redige un atto di Stato civile, egli aggiorna, in

base a tale atto , allorché gli vengono presentati, i libretti redatti dall'ufficiale di stato civile di un altro Stato contraente.

Articolo 5

1. L'autorità alla quale viene presentato un libretto può in caso di dubbio relativo alla data, alla firma, al sigillo, al timbro o alla qualifica del firmatario, far procedere alle verifiche necessarie da parte dell'autorità che ha rilasciato o aggiornato il libretto.

2. La richiesta di verifica può essere effettuata per mezzo di un modulo plurilingue il cui modello è annesso alla presente Convenzione.

3. Questo modulo è inviato direttamente sia all'Autorità che ha rilasciato o aggiornato il libretto da verificare, sia all'Autorità centrale eventualmente indicata dallo Stato firmatario, ed è accompagnato da una copia del libretto, se necessario, dall'originale.

4. La verifica è effettuata gratuitamente e la relativa risultanza può essere rinviata direttamente, se del caso assieme al libretto originale. Tali risultanze saranno rinviate il più rapidamente possibile.

Articolo 6

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, sono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente i rifugiati e gli apolidi il cui status personale è gestito dalle leggi di detto Stato.

Articolo 7

1. Ciascun Stato contraente, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, compilerà, se del caso, l'elenco dei documenti che rilascia e che sono soggetti alla presente Convenzione.

2. Ogni elenco compilato successivamente, oppure ogni modifica apportata ad un elenco sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

Articolo 9

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del

secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Nei confronti dello Stato che ratificherà, accettera, approverà o aderirà alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore , la Convenzione avrà effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 10

Ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile, delle Comunità Europee o del Consiglio d'Europa potrà aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

Articolo 11

Ciascun Stato contraente potrà, all'atto della firma, della ratifica prevista all'articolo 8 o dell'adesione, dichiarare che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti:

a) non previsti dalla sua legislazione interna oppure

b) il cui contenuto è contrario al suo ordine pubblico.

Articolo 12

1. Ogni Stato all'atto della firma, della ratifica,dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni successivo momento, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori delle cui relazioni pubbliche detto Stato è incaricato a livello internazionale , oppure ad uno o a più tra di loro.

2. Questa dichiarazione sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avrà effetto all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la notifica.

3. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la notifica.

Articolo 13

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.

2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia facoltà di denunciarla in ogni tempo dopo lo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero e avrà effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui tale notifica è stata ricevuta. La Convenzione rimarrà in vigore tra gli altri Stati.

Articolo 14

1. Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato civile e ad ogni altro Stato avente aderito alla presente Convenzione:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;

c) ogni dichiarazione relativa alla estensione territoriale della Convenzione o ritiro di tale dichiarazione, assieme alla data alla quale essa avrà effetto;

d) ogni denuncia della Convenzione, nonché la data alla quale tale denuncia avrà effetto;

e) gli elenchi dei documenti cui si applica la Convenzione, previsti all'articolo 7, nonché ogni modifica effettuata in virtù del secondo paragrafo di questo articolo.

2. Il Consiglio Federale Svizzero avviserà il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica effettuata in attuazione del paragrafo 1.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sarà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione, in base all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Madrid, il 5 Settembre 1990 in un solo esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, di cui una copia certificata conforme sarà consegnata per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile ed agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme sarà altresi' indirizzata al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

(Segue l'elenco dei firmatari).

(1) Convenzione relativa al riconoscimento ed all'aggiornamento dei libretti di stato civile firmata a Madrid il 5 settembre 1990

(2) Verifica del libretto di stato civile relativo

(3) Nome e cognomi del o degli interessati [ ] a

(4) Estratto dell'atto di stato civile [ ] b

(5) Ulteriori menzioni nell'estratto dell'atto di stato civile [ ] b

(6) Natura dell'atto di stato civile (matrimonio, nascita, decesso) [ ] a

(7) Numero dell'estratto [ ] a

(8) Natura della menzione [ ] a

(9) Autorità richiedente	(10) Autorità richiesta
(11) Denominazione e indirizzo	(11) Denominazione e indirizzo
(12) E'esatta la data? [ ] b	(16) SI [ ] b (17) NO [ ] b
(13) E'autentica la firma? [ ] b	(16) SI [ ] b (17) NO [ ] b
(14) Era qualificato il firmatario? [ ] b	(16) SI [ ] b (17) NO [ ] b
(15) Il sigillo o il timbro erano autentici? [ ] b	(16) SI [ ] b (17) NO [ ] b
(19) Data, firma, sigillo o timbro	(18) Osservazioni (19) Data, firma, sigillo o timbro
(20) a Riempiré la casella appropriata	(21) b contrassegnare la casella appropriata

(22) La verifica deve essere effettuata gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile: l'autorità richiesta rinvierà il documento allegato ed il presente modulo all'autorità richiedente, direttamente o tramite le vie diplomatiche.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Annesso I

Dichiarazioni rese in attuazione dell'articolo 7 della Convenzione:

- Per il Regno di Spagna: La convenzione si applicherà esclusivamente al libretto di famiglia ("Libro de Familia") rilasciato dal Ministero spagnolo della Giustizia.

- Per la Repubblica del Portogallo: Il libretto di stato civile individuale ("Cedula pessoal") à l'unico libretto di stato civile rilasciato dal Portogallo ed al quale si applicherà la presente Convenzione.

Dichiarazioni rese in applicazione dell'articolo 11 della Convenzione

- Per la Repubblica del Portogallo: il Portogallo dichiara che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti aventi contenuto contrario al suo ordine pubblico , e che essi non procederanno agli aggiornamenti non previsti dalla sua legislazione interna.

- Per la Repubblica Turca: In applicazione dell'articolo 11 della presente Convenzione il governo della Repubblica di Turchia dichiara che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti:

a) non previsti dalla sua legislazione interna
b) il cui contenuto è contrario al suo ordine pubblico.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 690):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 novembre 1992, con pareri della commissione 1ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1993.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1993 (atto n. 690/*A* - relatore sen. DE MATTEO).

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2419):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1993, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 24 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 2419/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1993.

93G0349

LEGGE 28 luglio 1993, n **307.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

CONVENZIONE
RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE
ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO CHE, divenendo membri della Comunità, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

Melchior WATHELET,
Vice-primo Ministro, Ministro della Giustizia e degli Affari economici

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Michael BENDIK,
Ministro della Giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Wolfgang HEYDE,
Direttore ministeriale nel Ministero della Giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Michalis PAPACONSTANTINOU
Ministro della Giustizia

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA

Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLO,
Ministro della Giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Michel VAUZELLE,
Guardasigilli, Ministro della Giustizia

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

Pádraig FLYNN,
Ministro della Giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giovanni BATTISTINI,
Ambasciatore a Lisbona

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Charles ELSEN,
Primo Consigliere di Governo

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

E.M.H. HIRSCH BALLIN,
Ministro della Giutizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Alvaro José BRILHANTE LABORINHO LUCIO,
Ministro della Giustizia

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

John Mark TAYLOR,
Sottosegretario di Stato parlamentare per il servizio del Lord Chancellor

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

ARTICOLO 2

La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e cosi modificata

1) l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27 e la seconda frase dell'articolo 30, paragrafo 3 sono soppressi

2) il testo dell'articolo 31, lettera d) e sostituito dal testo seguente

"d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 30 ;"

ARTICOLO 3

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee rimettera al Governo del Regno di Spagna e al Governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente Convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione.

ARTICOLO 4

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita europee.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione entrera in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la Convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente Convenzione entrera in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 6

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari

a) il deposito di ogni strumento di ratifica ,

b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati contraenti.

ARTICOLO 7

La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Funchal, addi' diciotto maggio millenovecentonovantadue.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 902):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 18 gennaio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 febbraio 1993, con pareri della commissione 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 marzo 1993.

Relazione scritta annunciata il 18 maggio 1993 (atto n. 902/*A* - relatore sen. DE MATTEO).

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2683):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1993, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione l'8 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1993 (atto n. 2683/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1993.

93G0348

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651386) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 11.200